



COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

ORIGINALE

N. 14 Reg. Delib

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **dieci** del mese **agosto** alle ore **19:00** presso la sala consiliare del Comune di Villa Bartolomea, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano

COGNOME E NOME	PRESENZA	COGNOME E NOME	PRESENZA
BERSAN LUCA	P	GASPARINI LAURO	P
BERTOLDO MIRKO	A	CAPPELLARI MIRKO	P
SOARDO GIACOMO	P	TUZZA ANDREA	P
RODIN ROBERTO	P	PASSUELLO FABIO	P
MASIN DANIELE	A	LOVATO STEFANO	P
STRANO ANDREA	P		

assiste l'adunanza il **SEGRETARIO GENERALE dott. ROSARIO NADDEO** il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. **BERSAN LUCA – SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto sopra indicato

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, in particolare i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013:

-669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

-671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

-672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014 e dell'art. 1, comma 679, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge stabilità 2015) per gli anni 2014 e 2015 nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

VISTO l'art. 1 comma 681, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che stabilisce che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il

30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO l'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L.28 marzo 2014 n. 47, che dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, e che su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTA la delibera di C.C. n. 23 del 28.08.2014, con cui sono state approvate le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili - TASI - per l'annualità 2014;

RITENUTO di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni del tributo per i servizi indivisibili - TASI - attualmente vigenti;

RITENUTO altresì, di confermare per l'anno 2015 che, nel caso nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013. La restante parte dell'80 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. 22 del 28.08.2014;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

SENTITI i vari interventi:

TUZZA ANDREA: Visto il momento di difficoltà del mercato bisogna tenere le aliquote più basse.

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Tuzza Andrea, Passuello Fabio, Lovato Stefano), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare anche per l'anno 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota per mille
<p>- Abitazione principale e pertinenze della stessa con esclusione delle abitazioni e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'IMU. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;</p> <p>- Abitazioni principali e pertinenze assimilate dal regolamento comunale IMU e più precisamente: unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>-Abitazioni principali assimilate per legge</p>	2,30
Altri fabbricati categorie A/10 - C/1 - C/3 - C/4 (oltre a C/2 - C/6 e C/7 se collegati ad attività produttive, artigianali e commerciali)	1,00
Fabbricati gruppo D	1,00
Immobili rurali strumentali	1,00
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,30
Tutte le altre fattispecie non rientranti in quelle sopra descritte	0,00

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte con i relativi costi per l'anno 2015:

Servizi indivisibili	Quota parte del costo complessivo da coprire con TASI	
Spese per energia elettrica e pubblica illuminazione	Euro	250.000,00
Manutenzione strade	Euro	29.500,00
Servizi cimiteriali	Euro	57.500,00
Servizi socio-assistenziali	Euro	145.000,00
TOTALE COSTI	Euro	482.000,00

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 10-08-2015 COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA

4. di stabilire che, nel caso nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a TASI sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013. La restante parte dell'80 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad espletare, entro il 21 ottobre 2015, gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2015.

Successivamente con separata apposita votazione, con voti favorevoli n. 6, contrari n. 3 (Tuzza Andrea, Passuello Fabio, Lovato Stefano), astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
LUCA BERSANI





IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO NADDEO



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO


La presente deliberazione, ai fini degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Villa Bartolomea, li _____

15 SET. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO NADDEO




SI CERTIFICA

Che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ SET. 2015 ai sensi dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 267/2000, dopo 10 gg. di pubblicazione senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza;

Villa Bartolomea, li _____

25 SET. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ROSARIO NADDEO



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.

PARERI CON RILEVANZA INTERNA ART. 49 - COMMA 1 – DEL D.LGS. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il Responsabile di settore interessato, essendo state eseguite tutte le procedure di legge previste per la fattispecie, esprime, per quanto concerne la regolarità TECNICA, parere: **FAVOREVOLE**.

li 10 AGO. 2015



Il Responsabile di Servizio
(Dott. Naddeo Rosario)

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità CONTABILE e la relativa copertura finanziaria, esprime parere: **FAVOREVOLE**

li 10 AGO. 2015



Il Responsabile del Servizio
(Dott. Naddeo Rosario)